

AIPG
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

**CORSO DI FORMAZIONE IN PSICOLOGIA GIURIDICA,
PSICOPATOLOGIA E PSICODIAGNOSTICA FORENSE**

Anno 2008

**IL PROCESSO PENALE MINORILE
E LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON
MESSA ALLA PROVA**

D.ssa Fabiana Conteduca

INDICE

CAPITOLO 1 : Il processo penale minorile	p. 3
1. I presupposti del nuovo processo penale minorile	p. 4
2. Principi del nuovo processo penale minorile	p. 7
3. Le sequenze del procedimento	p. 10
4. Le misure cautelari non detentive	p. 12
5. Le decisioni	p. 13
6. Conclusioni	p. 15
CAPITOLO 2 : La sospensione del processo e la messa alla prova	p. 17
1. La probation e la sua storia	p. 20
2. Modelli di probation	p. 22
3. La messa alla prova: il modello italiano	p. 23
4. Conclusioni	p. 28
CONCLUSIONI	p. 30
BIBLIOGRAFIA	p. 33

CAPITOLO 1

IL PROCESSO PENALE MINORILE

Alcuni decenni di elaborazione da parte della cultura italiana, non solo giuridica, hanno portato all'emanazione del codice di procedura penale con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447.

Le precedenti produzioni legislative in materia penale non avevano riservato una particolare attenzione nei confronti della specificità delle condizioni dei minorenni, cui i testi normativi erano destinati ad essere automaticamente applicati. In questa circostanza invece, per l'influsso esercitato dagli esponenti delle discipline giuridiche e comportamentali ed anche per una compiuta elaborazione in sede internazionale, per la prima volta si è avuto un testo normativo contenente disposizioni specifiche per il processo penale a carico di imputati minorenni. Esse sono contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448. Ci si è incamminati così verso un processo penale a misura di ragazzo.

Questo nuovo codice di procedura penale per minorenni, il primo specifico per i minori del nostro paese ha come linee guida di riferimento due autorevoli documenti internazionali:

- Le Regole minime delle Nazioni Unite per l'Amministrazione della Giustizia Minorile o Regole di Pechino approvate nel novembre 1985.
- La Raccomandazione n.20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa circa le reazioni sociali della delinquenza minorile approvata nel settembre 1987.

In entrambi i documenti vengono ribaditi tre principi fondamentali che hanno poi costituito la linea ideologica di riferimento della legge 448/88:

- il diritto del minore alle garanzie processuali
- la riduzione al minimo dei rischi derivanti dal contatto con il sistema giudiziario e carcerario

- la specializzazione degli operatori della giustizia minorile.

Con la legge 448/88 il minore, ha il diritto ad avere un proprio processo penale, che comprende non solo gli accertamenti sul fatto e sulle responsabilità ma anche la conoscenza, l'approfondimento della personalità del minore.

La differenza sostanziale tra il processo penale per gli adulti e quello per i minori è che nel secondo viene messa in risalto l'accertamento della personalità del minorenne come elemento indispensabile per l'Autorità giudiziaria nella valutazione della responsabilità dell'azione reato e della risposta penale più idonea da dare ad essa, mentre per gli adulti l'art.220 del c.p.p. vieta accertamenti sulla personalità al di fuori di indagini su vizio totale o parziale di mente (Chiappinelli, L., 2003).

All'interno del processo penale minorile, quindi, non si deve accertare soltanto che il fatto sia avvenuto e che il minore l'abbia commesso, ma si deve tendere a capire l'imputato, la sua personalità, la sua storia, i suoi vissuti, per adeguare la sanzione penale al suo caso specifico. Il processo penale deve dunque rappresentare per il minore un'offerta di occasione educativa e di recupero del processo educativo interrotto e distorto.

Tutte le sentenze hanno avuto cura di far emergere la specificità della condizione del minore, posta persino avanti allo stesso interesse tipico di ogni sistema, e cioè l'efficacia intimidatrice della sanzione attraverso la sua applicazione ai casi accertati. Nell'intervento penalistico nei confronti dei minorenni, infatti, la Corte ha separato nettamente l'interesse alla realizzazione della pretesa punitiva in quanto l'interesse dello Stato è ora subordinato al recupero del minore (Palomba, F., 2002).

1. I presupposti del nuovo processo penale minorile

Il nuovo processo penale per i minorenni è dunque l'espressione di un movimento culturale, scientifico e di riforme legislative e istituzionali che inizia

con la nascita della giustizia minorile nel mondo occidentale. L'intervento della giustizia per i minorenni sarebbe passato da un iniziale approccio centrato sulla punizione e la pena detentiva ad una seconda fase orientata all'assistenza, ad un terzo e più recente orientamento centrato sul trattamento (Rutherford, 1986).

A partire dalla metà degli anni '70 nel nord Europa, in particolare in Norvegia e in Svezia, ma anche in forme diverse in Olanda e in altri paesi europei, è emersa l'esigenza di correggere l'approccio assistenziale, ancora dominante, con una nuova sottolineatura del principio di responsabilità e responsabilizzazione anche per i minori. Quest'evoluzione dei principi e dei modelli ispiratori delle politiche di giustizia minorile sono stati accompagnati dalla messa in atto e dalla sperimentazione di misure orientate al cambiamento, attraverso le quali si è cercato di realizzare la filosofia di fondo della giustizia minorile. L'attenzione alla personalità e ai processi socializzativi, e la finalità responsabilizzante del processo minorile è rappresentata dall'introduzione di alcune misure specifiche per il minore. Alcune di queste misure hanno avuto una particolare fortuna e una vasta diffusione, proponendo e mantenendo un forte contenuto innovativo (Rizzo, 1999).

Il sistema del *probation* è sicuramente il più prestigioso modello innovativo e alternativo all'istituzionalizzazione, formalmente introdotto in Inghilterra nel 1907, diffusosi poi in tutto il mondo con la stessa denominazione o con modalità parzialmente diverse. Si tratta di una forma di sospensione della pena sotto condizione e supervisione: la condizione è che il minore che fruisce della misura non commetta altri reati per tutto il periodo della misura. La supervisione viene effettuata dai "probation officers" che verifica, controlla e supporta, anche da un punto di vista dell'orientamento psicosociale, tutta la fase di esecuzione.

Un altro sistema che ha destato molto interesse è l'*education surveillé*, realizzata in Francia a partire già dal 1945 con le finalità di coinvolgere il minore e la famiglia nel processo educativo anche nel momento penale, di mantenere il minore nel suo ambiente naturale e di favorire l'intervento educativo per stimolare autonomia e responsabilità.

In anni più recenti, la ricerca di misure alternative ha portato in Olanda alle sanzioni alternative denominate *work projects* (progetti-lavoro) e *training projects* (progetti-formazione). Si tratta di prescrizioni e obblighi, imposti come sanzioni alternative, ad inserirsi in progetti lavorativi e formativi predisposti e organizzati presso ospedali, servizi pubblici, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private, scuole. Le misure sono seguite da un “coordinatore delle misure alternative” che effettua una supervisione e un supporto ancor più focalizzati e specifici rispetto a quelli dei “*probation officers*”. La misura può essere integrata da un obbligo di supervisione (*supervisor order*) affidato a persone esterne al mondo della giustizia (Palomba, 2002).

Fin qui si tratta di misure alternative di risposta dopo che il minore è entrato nel sistema della giustizia ed ha ricevuto una sanzione ma un obiettivo fondamentale può essere quello di evitare o limitare l’ingresso del minore in tale sistema, soprattutto nei casi di occasionalità e scarsa rilevanza dei reati. Tutta quest’area di interventi si colloca all’interno dell’ampia categoria della *diversion* introdotto da Lemert nel 1971. Le misure che appartengono a questa categoria intervengono prima che il minore entri nel circuito della giustizia, per evitarne possibilmente l’ingresso, intervenendo sull’arresto, sull’azione della polizia, sulla valutazione delle denunce e durante le primissime fasi processuali, per tentare di evitare il processo formale, proponendo eventualmente programmi di intervento e prese in carico esterni alla giustizia. Il sistema è nato negli Stati Uniti ed è stato poi sperimentato, in forme diverse, in vari Paesi Europei (Rizzo, F., 1999).

Questa evoluzione scientifica ha trovato poi un fondamentale ed esplicito riconoscimento nelle Regole Minime per l’Amministrazione della Giustizia minorile approvate al Congresso delle Nazioni Unite del novembre del 1985 che, come accennato prima, costituiscono la fonte più vicina e immediata alla quale si è ispirato il nostro processo minorile.

2. Principi del nuovo processo penale minorile

Per quanto riguarda le principali caratteristiche del processo penale minorile si può sostenere che il ppm si distingue per la sua *natura relazionale sistemica* e quella *finalistica*, per la *finalizzazione educativa*, *l'attitudine responsabilizzante* e la *natura garantista* (Palomba, F., 2002).

- *La natura relazionale sistemica*

Il ppm si fonda su un alto livello di comunicazione tra i soggetti in esso coinvolti e di interazione tra le attività del processo e il sistema di relazioni sociali. All'interno del processo penale minorile deve esserci un forte grado di circolarità di relazioni, il cui principale beneficiario è il minore.

Il minore entra in contatto precocemente con i servizi sociali e questo rapido contatto risponde a diverse finalità: conoscere la personalità del minore, dargli assistenza psicologica, affettiva e processuale. L'attività di assistenza dei servizi può essere definita:

- *mediazione giudiziaria*: quella svolta dai servizi giudiziari che interpongono tra il minore e il giudice e anche con il pm e i servizi locali;
- *mediazione sociale*: quella svolta dai servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Questa mediazione comporta l'assunzione e la rappresentazione dei bisogni del minore rispetto all'ambiente e al coinvolgimento di esso in occasione dell'intervento penale. Inoltre comporta una restituzione di informazioni e una prospettazione di opportunità influenti sull'ulteriore corso del procedimento e sul suo esito.
- *mediazione legale*: quella svolta dal difensore del minore, quale garante dei diritti dell'indiziato, interponendosi tra questo e gli organi giudiziari, ma anche comunicando con le agenzie di assistenza per ottenere informazioni sulla personalità del difeso e sulle risorse da attivare.

Il minore entra poi in rapporto con gli organi giudiziari ovvero con il pm durante le indagini preliminari, con il gip (giudice per le indagini preliminari) soprattutto per le questioni legate alla libertà personale e poi con il gup (giudice

dell'udienza preliminare) e i giudici del dibattimento. Tutti questi organi giudiziari hanno il dovere di informare il minore in quanto devono illustrargli il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni etico-sociali delle decisioni. Il diritto all'informazione realizza il massimo livello di comunicazione in quanto senza di essa non c'è processo. Il minore infine può entrare in rapporto con la polizia, soprattutto se viene arrestato. Anche questo contatto genera comunicazioni che gli operatori della polizia devono conoscere al fine di evitargli il pericolo di nuocergli.

- La natura finalistica

Le due più importanti finalità riconosciute al sistema penale generale, ovvero la verità della decisione e la realizzazione della pretesa punitiva dello Stato appaiono secondarie nel sistema penale minorile. La finalità della giustizia minorile è rappresentata dall'interesse-dovere dello Stato al recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale.

- La finalizzazione educativa

Il processo del minore viene visto come occasione educativa e tutte le attività processuali devono essere svolte in maniera educativa. L'applicazione delle disposizioni processuali minorili deve rispondere alle esigenze educative e il giudice deve illustrare al minore il significato delle attività processuali e delle decisioni in funzione dell'educazione del ragazzo stesso. Il processo inoltre non deve interferire sulla continuità educativa del minore e deve essere visto in alcuni casi come occasione per riattivare relazioni educative.

- L'attitudine responsabilizzante

Essa è direttamente collegata con la finalità educativa ed è volta a favorire la riflessione del minore su sè stesso in rapporto alle regole e ai diritti di altri cittadini. La responsabilizzazione è un processo educativo volto a far acquisire al minore il principio di realtà dinanzi alle regole attraverso la sollecitazione a decidere da solo, ad accettare, ad impegnarsi.

- La natura garantista

Il processo penale minorile garantisce all'imputato tutte le garanzie tipiche del processo penale ordinario, ma si avvale anche di un'ulteriore garanzia sostanziale: in esso operano diverse professionalità in interazione tra loro per il conseguimento di una finalità di recupero sociale. Inoltre, per quanto riguarda le garanzie formali, al minore vengono garantite: la presunzione d'innocenza; il diritto all'assistenza di un avvocato eventualmente nominato d'ufficio e retribuito dallo Stato; il diritto alla presenza dei genitori o di altro rappresentante legale che devono essere informati fin dall'inizio della procedura; il diritto di introdurre testimoni, interrogarli e sostenere un confronto; la possibilità di chiedere una contro-perizia ed ogni altra forma equivalente di investigazione; il diritto di prendere parola e perfino di pronunciarsi sulle misure che si intendono assumere nei loro confronti; il diritto all'appello; il diritto di chiedere la revisione delle misure disposte; il diritto alla propria vita privata.

Inoltre il processo penale minorile è ispirato dai seguenti principi (Palomba, F., 2002):

- Principio di adeguatezza

Dal momento che il processo penale minorile va costruito intorno alle esigenze educative del minore, importante è individuare delle modalità di applicazione delle disposizioni adeguate alla personalità del minore.

- Principio di minima offensività del processo

Questo principio riguarda le idonee cautele che devono essere assunte per ridurre al minimo i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche durante tutto il percorso del minore all'interno del sistema giudiziario

- Principio di de-stigmatizzazione

Questo principio riguarda l'identità individuale e sociale del minore. Durante il processo è compito di tutte le figure che operano con il minore mantenere il più possibile al riparo il ragazzo da processi di auto ed etero-svalutazione. Ne sono espressione diverse disposizioni:

- L'irrelevanza sociale del fatto.

- L'estinzione del reato per esito positivo della prova.
- Il divieto di pubblicazione e di divulgazione di notizie che possono consentire l'identificazione del minore.
- La non pubblicità del dibattimento.
- L'obbligo di adottare opportune cautele nell'esecuzione di interventi restrittivi da parte della polizia giudiziaria.
- Disposizioni restrittive in merito alle iscrizioni nel casellario giudiziario.

- Principio di auto-selettività

Il processo penale minorile conosce dei meccanismi deflattivi maggiori rispetto al processo penale ordinario. Ne sono espressione l'irrilevanza del fatto che tende ad espellere un certo numero di condotte connotate dalla caratteristica dell'esiguità; l'estinzione del processo per esito positivo della prova che realizza una selezione sulla base della condotta del soggetto successiva al reato.

- Principio di indisponibilità del rito e dell'esito del processo

Il processo penale ordinario è caratterizzato dal principio della disponibilità del rito in quanto l'imputato può non essere presente. Il processo penale minorile invece è caratterizzato dal principio inverso in quanto il minore deve necessariamente partecipare al processo.

- Principio di residualità della detenzione

Nel diritto penale minorile è cospicua la tendenza alla marginalizzazione del carcere e all'adozione di altri tipi di sanzioni.

3. Le sequenze del procedimento

Il minore entra in contatto con la giustizia minorile in seguito ad arresto in flagranza o perché indiziato di aver commesso un reato. La polizia giudiziaria che opera nel settore minorile è personale specializzato in quanto il contatto iniziale del minore con gli organismi che si occupano di far rispettare la legge potrebbe influenzare profondamente l'atteggiamento dello stesso.

Proprio per non causare danni al processo evolutivo della personalità del minore, è prevista una zona intermedia tra arresto e carcere: il Centro di Prima Accoglienza (CPA) che accoglie i minori arrestati in flagranza per un massimo di quattro giorni in attesa di interrogatorio del pm e dell'udienza di convalida da parte del gip. Il giudice, a seconda della gravità del reato e della recidività del soggetto, può disporre la misura cautelare nell'istituto penale o le misure cautelari non detentive.

Dopo l'udienza di convalida si passa alla fase delle indagini preliminari durante la quale il pm acquisisce elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minorenne. L'acquisizione può avvenire avvalendosi dei servizi che operano nella giustizia minorile, ovvero assumendo informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne, nonché sentendo il parere di esperti. Dunque il pm deve indagare nella duplice direzione del fatto e della persona. Le indagini preliminari sono caratterizzate da rapide cadenze temporali, adeguate ai veloci e variabili ritmi adolescenziali. Il gip rappresenta l'organo di controllo sulla regolarità e tempestività delle indagini preliminari. La fase delle indagini preliminari può portare a una richiesta di archiviazione, a provvedimenti speciali (giudizio direttissimo, abbreviato, immediato) e alla conclusione delle indagini preliminari. La pronuncia del gip può portare all'archiviazione del caso o alla pronuncia di "Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto".

All'udienza preliminare affluiscono i procedimenti penali non eliminati dal gip. In questa sede, davanti al giudice, il pm presenta il materiale acquisito durante le indagini preliminari e si giunge ad essa in seguito al rigetto della richiesta di archiviazione da parte del gip o alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del pm.

Soltanto in rarissimi casi nel processo penale minorile, considerata l'ampiezza del ventaglio delle formule terminative dell'udienza preliminare, si arriva al dibattimento.

4. Le misure cautelari non detentive

Le misure cautelari non detentive assumono un ruolo significativo in quanto affiancano all'esigenza del controllo sociale una finalità educativa ed orientano l'intervento penale verso una diversificazione della risposta, adeguandola alla gravità del fatto e soprattutto alla personalità e alle esigenze educative del minore. Svolgono una funzione strutturante per la prospettiva di vita del minore fornendo allo stesso alcune coordinate attorno alle quali egli può costruirsi un diverso percorso evolutivo (Palomba, F., 2002).

- *Le prescrizioni* (art.20 D.P.R. 448/88)

Prevedono alcuni obblighi inerenti attività di studio, lavoro o altri impegni per l'educazione del minore: costituiscono un input a riprendere un percorso regolare di vita o a dare una sterzata per intraprenderne uno nuovo. L'esperienza ha dimostrato che l'efficacia della misura è strettamente collegata al livello di funzionalità della rete istituzionale e sociale. Infatti, un buon funzionamento della rete sociale costituita dalla famiglia, dagli amici, dai datori di lavoro, dalla scuola e dai servizi sociali territoriali garantiscono la riuscita della misura.

- *La permanenza in casa* (art.21 D.P.R. 448/88)

Prevede l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Questa misura viene adottata, sia in relazione a specifiche e inderogabili esigenze cautelari, che a seguito del mancato rispetto da parte del minore delle prescrizioni. Può essere applicata quando esiste un tessuto familiare abbastanza forte che consenta al minore la prosecuzione dei processi educativi in atto sotto la costante guida degli operatori della giustizia. La famiglia è coinvolta nel controllo del minore con l'intento di promuovere lo sviluppo di nuove capacità di gestione dell'intero nucleo. Attraverso il controllo istituzionale, quindi, l'intervento penale si propone di ricostruire e sviluppare il controllo sociale della famiglia ma anche delle altre forze sociali presenti nel territorio e di mantenere una vita di relazione con la frequenza della scuola e delle attività sportive e lavorative.

- *Il collocamento in comunità* (art. 22 D.P.R. 448/88)

Il minore ha l'obbligo di permanere presso una comunità pubblica o privata, che si occupa di problematiche adolescenziali, sia in relazione ai provvedimenti amministrativi che penali. Il minore si deve attenere al programma previsto dalla comunità, a cui il magistrato di sorveglianza in genere dà un permesso di massima per l'adempimento di attività previste all'esterno del progetto educativo. Il minore viene seguito dagli operatori della struttura e dai servizi che concorrono nel supporto per lo svolgimento del programma.

- *La libertà controllata* (art. 30 D.P.R. 448/88)

Si prevede che per una pena non superiore ai due anni sia possibile da parte del giudice comminare una sanzione sostitutiva come la semidetenzione o la libertà controllata.

5. Le decisioni

Le formule definitive del processo penale minorile sono le seguenti:

- *La non imputabilità* (art. 26 D.P.R. 448/88)

Da un concetto statico di imputabilità che si riduceva alla somma della capacità di intendere e di volere una giurisprudenza più evolutiva è passata ad elaborare il concetto di maturità (De Leo, 1995). Il giudice, per stabilire l'imputabilità o meno dell'imputato minore tra 14 e 18 anni, deve procedere ad una valutazione complessiva della personalità di questo ed indicare i motivi prevalenti che lo convincano dell'esistenza della mancanza in lui della capacità di intendere e di volere. Nella sua valutazione il giudice deve effettuare soprattutto un giudizio psicologico nel quale va tenuto conto non solo dello sviluppo intellettuale, ma anche di quello morale che è necessariamente connesso con le condizioni di vita familiare e sociale del soggetto. Ai fini della determinazione dell'imputabilità vengono adoperati molteplici criteri con riferimento ai fattori biologici, ai processi individuali di sviluppo, alle relazioni ambientali.

- *Il perdono giudiziale* (art. 19 D.P.R. 448/88)

E' un istituto fondato sulla minor fiducia del legislatore nel carcere ma comunque basato sulla presunzione di efficacia della funzione ammonitrice in esso compresa (Palomba, F., 2002). Esso rappresenta una forma di decriminalizzazione in quanto il perdono deve essere riconosciuto non come pura espressione di clemenza, ma come significativo contributo al processo educativo. Può essere considerato un istituto estremamente utile per il suo carattere responsabilizzante perché consente al minore di prendere coscienza del suo comportamento e di capire che l'ordinamento, se tollera una "sbandata", non può accettare ripetute violazioni di legge. Esso non potrà essere pronunciato dal gip perché non è incluso tra i motivi che comportano l'archiviazione ma potrà essere pronunciato anche all'udienza preliminare.

- *L'irrelevanza del fatto* (art. 27 D.P.R. 448/88)

Questo istituto è dettato da una duplice finalità: decongestionare il sistema processuale penale minorile per garantire la concentrazione delle risorse sui casi più meritevoli di attenzione; realizzare il principio di minima offensività del processo. Queste finalità sono legate a tre condizioni : che il fatto sia tenue, che il comportamento sia occasionale, che l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne. La presenza di questi tre elementi comporta una *sentenza di non luogo a procedere* che pone fine a ogni ulteriore attività processuale perché lo Stato non ha interesse a perseguire il colpevole, né il processo può produrre una finalità educativa.

- *La sospensione del processo e messa alla prova* (art. 28 D.P.R. 448/88)

Rappresenta l'elemento di maggiore innovazione introdotto dal codice. Di fatto lo Stato rinuncia, per un tempo stabilito, a giudicare cioè ad emettere la sentenza e, durante tale periodo, il ragazzo deve svolgere un progetto di recupero concordato con i servizi minorili. Il progetto predisposto deve avere caratteristiche di consensualità, adeguatezza, fattibilità e flessibilità. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa l'udienza dove dichiara con sentenza estinto il reato

se ritiene che la prova abbia avuto esito positivo, altrimenti provvede alla prosecuzione del processo penale.

6. Conclusioni

All'interno del processo penale minorile, quindi, non si deve accertare soltanto che il fatto sia avvenuto e che il minore l'abbia commesso, ma si deve tendere a capire l'imputato, la sua personalità, la sua storia, i suoi vissuti, per adeguare la sanzione penale al suo caso specifico. Il giudice affida i ragazzi ai servizi minorili della giustizia, i quali sono presenti sin dal momento dell'arresto o del fermo del minore con il preciso scopo di chiarire il significato della misura, attivare progetti nell'ottica del cambiamento, responsabilizzare il minore e la famiglia rispetto alla funzione di controllo, prospettare eventuali modifiche alla misura. Il D.P.R. 448 introduce elementi che consentono di realizzare un'interazione tra funzioni di controllo e funzioni di aiuto, capace di ovviare ai meccanismi più tradizionali della tutela paternalistica e dell'intervento correzionale (Maggiolini, A., 2007).

L'offerta d'aiuto risiede principalmente in un'attività autoresponsabilizzante dell'intero sistema processuale come contesto propositore o supervisore di percorsi socializzativi definiti per gli obiettivi propri della giustizia penale, nei termini della responsabilizzazione (De Leo, G., 1995).

Per attuare i principi normativi attraverso gli interventi giudiziari è importante valutare in maniera consapevole la reciproca rispondenza fra le capacità del sistema penale e quelle dei sistemi individuale, familiare e sociale del minore di produrre cambiamento. Per realizzare quest'obiettivo è preliminare un attento lavoro di conoscenza del caso, sotto il profilo non solo delle condizioni e delle risorse del minore e della sua famiglia, ma anche delle condizioni e delle risorse dei servizi.

I principi affermati nel D.P.R. 448/88. e nelle sue norme di attivazione sottolineano inoltre la necessità di attuare gli interventi nei contesti di appartenenza del minore, differenziando gli obiettivi specifici della procedura penale da quelli socializzativi.

L'attenzione alla personalità e ai processi socializzativi e la finalità responsabilizzante del processo minorile sono rappresentate dall'introduzione all'interno del D.P.R. 448 degli artt. 27 (sentenza di non luogo a procedere) e 28 (sospensione del processo e messa alla prova). Soprattutto il secondo, uno degli elementi di maggiore innovazione introdotti dal codice, rappresenta un istituto provocatorio, specie nella parte in cui prevede che il reato possa essere estinto per esito della prova in seguito a comportamento idoneo del minorenne.

L'istituto della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne rappresenta lo strumento principale per attuare la funzione educativa dell'intervento penale nei confronti dei giovani devianti. La realizzazione dell'obiettivo di recupero richiede infatti l'attribuzione al giudice di ampi poteri discrezionali in merito non solo alle modalità della sanzione, ma anche alla stessa opportunità di punire. Tale rimedio è utilizzabile solo in ambito minorile perché qui risulta indiscutibilmente prioritaria la tutela delle esigenze educative dell'imputato, anche a costo di sacrificare i modelli tradizionali di accertamento e riconoscimento della responsabilità penale (Lanza, E., 2003).

CAPITOLO 2

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO E LA MESSA ALLA PROVA

D.P.R. 448/88

Art. 28

(sospensione del processo e messa alla prova)

- 1) *Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.*
- 2) *Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.*
- 3) *Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.*
- 4) *La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.*

5) *La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte*

Art. 29

Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

1) *Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli artt. 32 e 33.*

Il processo penale minorile (D.P.R. 448/88) ha portato significative innovazioni nel procedimento penale a carico dei minori e ha come centralità il potenziamento di misure che rendano sempre più residuale l'ingresso del minore nell'istituto penale, in quanto l'ambiente detentivo è concordemente ritenuto poco adeguato per un serio obiettivo risocializzante e rieducativo.

La risposta legislativa all'esigenza di poter modulare interventi adeguati alla personalità del minore consiste nella sospensione del processo con messa alla prova, prevista dall'art. 28 D.P.R. 448/88.

L'obiettivo della misura è anticipare l'intervento di trattamento e recupero rispetto al processo, tentando di indurre attraverso esso positivi cambiamenti nel giovane deviante e, nel caso di riuscita della "prova", restituirlo alla società, evitando non solo la segregazione carceraria, ma lo stesso processo. Lo Stato rinuncia temporaneamente all'affermazione della responsabilità penale del soggetto e alla realizzazione della propria pretesa punitiva, nei casi in cui risulta probabile ottenere mediante la "prova" la rieducazione del soggetto ed un suo proficuo reinserimento sociale. L'istituto della sospensione del processo con messa alla prova è applicabile ogniqualvolta il giudice, sentite le parti, ritiene di

dover valutare la personalità del minorenne all'esito di una prova disposta sulla base di un progetto formulato dai servizi minorili. Il ragazzo viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, in collaborazione con i servizi locali, di attività di osservazione, trattamento e sostegno. Decorso il tempo di sospensione, che può arrivare a un anno per i reati meno gravi e a un massimo di tre anni per i reati più gravi, il giudice dichiara l'estinzione del reato quando, tenuto conto del comportamento del minorenne e dell'evoluzione della sua personalità, ritenga che la prova abbia avuto esito positivo.

Il giudice può anche impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la riconciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Pertanto la valutazione viene anticipata già in fase di giudizio: se l'intervento sostitutivo riesce, si prende atto che ormai è inutile e dannoso infliggere una sanzione e addirittura completare lo stesso processo penale, con vantaggio educativo per il soggetto ed economico per lo Stato. Lo scopo della messa alla prova è ridurre la pericolosità sociale del soggetto, stimolandone l'autostima e valorizzandone e canalizzandone speranze, risorse e aspettative, concorrendo a ottenere una positiva evoluzione della personalità.

Gli obiettivi molteplici dell'art. 28 si possono riassumere in un intervento su un ragazzo che si avvia verso una strutturazione rigida in senso deviante, inducendolo alla riflessione. In questo senso gli vengono concessi opportunità e sostegno nello stesso momento in cui viene accostato a contesti di società civile cui non avrebbe mai avuto accesso (aree di volontariato, gruppi di impegno sociale, operatori sociali, educatori, psicologi, ecc.) rassicurandolo sul valore di sé, anche al di fuori dei gruppi criminali, e rendendolo consapevole che nei suoi confronti non si perpetra alcuna persecuzione, ma che le sue condotte porteranno ad una risposta riparatoria nei confronti della giustizia (Di Nuovo, S.,2008).

Nessuna *messa alla prova* è immaginabile contro la volontà dell'imputato, o escludendolo dalla fase di formazione del progetto. Il programma viene autonomamente predisposto dai servizi minorili dell'amministrazione della

giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali. I principi fondamentali del progetto sono la ragionevolezza del programma, la concretezza, la fattibilità e la positività. Inoltre il programma deve essere rigoroso ma al tempo stesso flessibile: prevedere, nel dettaglio, una serie di impegni ma contemplare ugualmente modifiche ed adeguamenti (Pozzar, R., 1994). I servizi devono aggiornare periodicamente il giudice circa l'andamento della prova. Nel caso di gravi e ripetute trasgressioni, il servizio potrà autonomamente valutare di sollecitare al giudice la revoca del provvedimento.

Inoltre alcuni punti essenziali sui quali, sin dalla prima comparsa della *probation* minorile in Italia, si ha insistito sono:

- la necessaria capacità del servizio sociale e della magistratura di mettersi in comunicazione e quindi in discussione, di parlare linguaggi comprensibili, di dialogare.
- la qualità relazionale, insita nella stessa struttura della misura, proprio in ragione della sua complessità: rispettare patti attraverso spazi di confronto e di dialogo sempre rinegoziabili fra gli attori coinvolti.
- la possibilità di un utilizzo aperto, creativo della *messa alla prova*, che rappresenta una misura cardine di un intervento sanzionatorio diverso dal carcere (Petrini, D., 2005).

1. La probation e la sua storia

La sospensione del processo con messa alla prova prende origine dall'americana *probation* comparsa nella seconda metà dell'Ottocento. La nascita di questo istituto è concordemente e tradizionalmente fatta risalire al 1841, in seguito all'iniziativa di un artigiano che assisteva ad un'udienza in un'aula di giustizia di Boston. La prima legge sulla probativo fu emanata nel 1878 nello Stato del Massachusetts. Altre leggi furono di seguito emanate nello stesso Stato e successivamente poi in altri stati della Confederazione avvenuta nel 1899. Nel

1900 la *probation* veniva riconosciuta in sei stati e l'adozione del modello avvenne prima nelle aree urbane, poi più lentamente diffusa negli stati prevalentemente rurali.

Nel 1925 tutti gli States avevano ormai introdotto istituti di questo tipo per i minorenni. L'esperienza trova terreno fertile in Europa, dapprima nella sola Inghilterra dove, già nel 1847 fu introdotta con il *Juvenile Offenders Act*, una misura che consentiva al magistrato, pur avendo dichiarato un ragazzo colpevole, di non condannarlo, ma di limitarsi a rimproverarlo. Nel 1879, con il *Summery Jurisdiction Act*, la Corte fu autorizzata ad evitare anche agli adulti le pene detentive brevi con la sospensione della dichiarazione di colpevolezza, ovvero della pena, sotto condizione di serbare una buona condotta.

La legge che per la prima volta in Inghilterra fa menzione del *probation officer* è il *Probation of Offenders Act*, del 1907. Successivamente furono emanati altri due *Criminal Justice Act* del 1925 e del 1948.

In Europa la *probation* si estende negli anni '50-'60, guardando con favore all'adozione di forme alternative alla detenzione. Ne è prova la Risoluzione dei Ministri della Giustizia presso il Consiglio d' Europa, n.1/65. Negli anni '70 in Inghilterra il *Children and Young Persons Act* introdusse la *supervision* e la *care*, affidate e gestite interamente dai servizi sociali degli enti locali; sia la prima, una forma di controllo in libertà, che la seconda, una sorta di affidamento con delega al servizio sociale, lasciavano piena autonomia all'operatore sociale nella scelta dei contenuti da dare alla misura. L'autonomia fu impedita nel 1982 quando il *Criminal Justice Act* stabilì che il Tribunale dei Minorenni tornasse ad avere piena giurisdizione, anche sui contenuti delle misure, che divengono così delle vere pene, amministrare dagli enti locali in minor autonomia rispetto al passato. In Italia il modello trova applicazione tarda e sorvegliata, nonché parziale, con l'art.47 L.354/1975, ossia con l'istituto dell'*affidamento in prova* al Servizio Sociale, disciplinato per i condannati adulti (Rizzo, F., 1999).

Il vero e proprio modello di *probation* pura si attua solo con la legislazione minorile, con l'art. 28 D.P.R. 448/88 che introduce un nuovo modo di concepire la

questione del crimine, ma soprattutto di chi lo commette, poiché si allontana dal canone tradizionale dell'afflittività della pena e anche di quello della retribuzione (Scivoletto, C., 2005).

2. Modelli di *probation*

Tutti i modelli di *probation* hanno in comune la sospensione del procedimento ma le differenze riguardano i tempi stabiliti per la sospensione. Può esserci una sospensione dell'esercizio dell'azione penale, quindi dello stesso accertamento della responsabilità, ed è questo il modello introdotto dal D.P.R. 448/88 con gli artt. 28 e 29. In Belgio e Norvegia vengono applicate disposizioni simili, mentre negli USA il pm può decidere di non esercitare l'azione penale in base a valutazioni di natura discrezionale, in presenza di scarsa gravità e rilevanza.

Un altro tipo di sospensione, attuata in Belgio, Danimarca, Svezia, Canada, Gran Bretagna e in gran parte negli States, può esserci nel momento che precede la pronuncia di condanna, dopo che è stata accertata la responsabilità penale dell'imputato.

Un terzo modello è quello che prevede la sospensione della pena irrogata, una volta accertata la responsabilità e determinata la sanzione. Questo modello, dal nome *sursis* nasce in Francia ed in Belgio e si differenzia in *sursis semplice* (sospensione condizionale della pena) e *sursis con sottoposizione a prova* ed in tal caso corrisponde alle linee tipiche della *probation*. Questa modalità è stata applicata in molti paesi degli States, in Belgio, in Francia, in Danimarca, in Norvegia, in Svezia, in Germania, in Lussemburgo e in Finlandia limitatamente ai minori.

Il quarto modello è quello che consiste nella sospensione dell'esecuzione della pena e si caratterizza perché il provvedimento che la instaura viene adottato non nell'esecuzione, ma precedentemente al suo avvio. La parziale esecuzione si

ottiene attraverso l'adozione, da parte del giudice, della cognizione di una pena composita, il cui ammontare è in parte espiato e in parte sospeso, sotto condizione del buon esito della prova. E' un modello attuato in Olanda, Danimarca, ed in alcuni paesi degli States (Scivoletto, C., 2005).

Tutti questi modelli hanno in comune la tipologia del reato che non deve rientrare nelle categorie dei reati particolarmente gravi, ma questa certezza è messa in discussione proprio dalle disposizioni minorili italiane, poiché la sospensione ex art.28 D.P.R. 448/88 è applicabile ed applicata a qualunque tipo di reato, indipendentemente dalla pena astrattamente prevista (Rizzo, F., 1999).

Tecnicamente infatti la prova potrebbe essere applicata per qualsiasi tipo di reato in quanto la concessione di tale beneficio dipende dalle caratteristiche di personalità del minore e dalla sua capacità di poter raggiungere un cambiamento in seguito a quest'esperienza.

3. “La messa alla prova” : il modello italiano

La misura della *sospensione del processo con messa alla prova* dell'imputato minorenne trae origine dunque dal *probation system* anglosassone, rispetto al quale presenta però un'importante differenza: nel modello inglese la prova è misura alternativa alla pena e quindi posteriore alla sentenza di condanna; nel sistema italiano essa interviene nel corso del processo ed è pertanto definita come forma di *probation* processuale. Lo stesso processo, oltre ad essere terreno per l'accertamento del fatto, diviene strumento di intervento sulla personalità dell'imputato, occasione per realizzare l'obiettivo di recupero che costituisce la ratio della legislazione speciale per i minori. All'impegno del giovane non corrisponde la rinuncia dello Stato all'esecuzione della pena ma la rinuncia alla stessa condanna e alla prosecuzione del processo. E' proprio quest'effetto che qualifica l'istituto in maniera peculiare e lo rende simbolo della trasformazione della struttura formale del sistema giuridico (Lanza, E., 2003).

La sentenza di sospensione del processo con messa alla prova può essere emessa dal gup o dal giudice dibattimentale, quest'ultimo in misura più ridotta come riportato dalle statistiche annuali dei servizi della giustizia minorile. Il giudice quindi può decidere di sospendere il processo e valutare la personalità del minore al termine di un periodo di *messa alla prova* della durata da un anno ad un massimo di tre anni, durante i quali si svolgerà un progetto di intervento ideato a misura del minore, regolato e supervisionato dai Servizi sociali in collaborazione con i servizi dell'ente locale. Il tutto monitorato dal giudice. Sebbene non vi sia una regola esplicita riguardo all'applicazione della misura, il giudice vi ricorre ogni volta che il minore debba essere ritenuto colpevole e che di conseguenza debba essere necessariamente applicata una sanzione.

La novità delle disposizioni degli artt. 28 e 29 del D.P.R. 448/88 dell'ordinamento giuridico italiano consiste nel fatto che esse rendono possibile l'anticipazione della messa alla prova rispetto alla pronuncia della sentenza, quindi blocca il giudizio sul caso.

I presupposti fondamentali della messa alla prova sono individuabili in:

- Riconosciuta responsabilità del reato da parte del minore.
- Consenso del ragazzo/imputato.
- Accertamento della sussistenza del reato e della responsabilità del minore.
- Esame della personalità del minore, da parte del giudice.

Il giudice deve attenersi ad una concezione dinamica della personalità del ragazzo, assumendola non come un'entità intrapsichica isolata e isolabile, ma come una struttura complessa ed interattiva. E' questo principio di dinamicità che consente un approccio pedagogico libero da pregiudizi, adeguato alle condizioni di quel dato momento della storia evolutiva della personalità, in considerazione del fatto che la personalità del ragazzo è in continua evoluzione e quindi ci si deve confrontare con situazioni variabili e mutevoli che vanno fronteggiate con decisioni appropriate a ciascuna di esse.

L'art. 28 introduce una valutazione della personalità del ragazzo proiettata nel futuro come futuro possibile, cambiamento possibile. Su queste basi quindi il

giudice nel decidere sull'ammissione alla prova deve anticipare un giudizio circa la possibilità di un esito positivo della prova stessa, valutando la personalità in termini non di maturità, ma di maturazione in itinere, ed in termini non solo personali e psicologici, ma interpersonali, familiari, ambientali e sociali. Lo Stato dunque rinuncia alla pronuncia di condanna e all'applicazione della sanzione in presenza dell'accertata capacità dell'individuo non solo di non commettere più reati, ma di dimostrare di essere inserito socialmente sulla base dell'osservanza di un progetto di impegno per un periodo che si può protrarre fino a tre anni. L'art. 28 dunque mira ad evitare la prima pronuncia sul caso con la volontà di tenere fuori il minore il più possibile dal circuito penale per gli effetti stigmatizzanti che ogni pronuncia negativa contiene e per gli effetti di rinforzo che possono provenire da ogni pronuncia positiva (Palomba, F., 2002).

Affinchè si possa procedere con una dichiarazione di sospensione del processo con messa alla prova devono esserci dei presupposti. E' ovvio affermare che debba esserci una *notitia criminis*, perché il minorenne entra nel processo penale solo attraverso il reato e deve essere accertata la responsabilità penale in ordine al fatto qualificato come reato; la minore età dell'imputato al momento del fatto; la capacità di intendere e di volere del minore; il giudizio prognostico circa il possibile esito positivo della prova; la redazione di un progetto di intervento.

L'istituto tende ad accertare se il reato sia espressione non di una scelta deviante del ragazzo, ma di un disagio temporaneo ricollegabile alla variabilità adolescenziale e ciò attraverso la dimostrazione delle sua capacità di impegnarsi positivamente su un progetto di vita. Occorre perciò verificare accuratamente le caratteristiche di personalità del ragazzo al momento della decisione di ammetterlo alla prova e al termine della stessa e da ciò può scaturire la decisione di procedere per successivi gradi e rinforzi. La gradualità degli impegni fornisce l'opportunità di convincere gradualmente lo stesso ragazzo di essere capace di mantenere degli impegni e di rafforzarne quindi l'autostima che è componente essenziale per l'uscita dalla devianza e per la prevenzione di essa. Il giudice deve attribuire rilevanza non ai propri dubbi sul caso bensì all'utilità che la misura può

avere per il ragazzo in rapporto alla sua personalità. Dunque il processo ha la funzione di favorire la ricostruzione delle relazioni sociali del minore, di recupero dell'autostima da parte del ragazzo, di modificazioni positive di atteggiamento e percezione nei suoi confronti che possono essere indotte nelle persone che con lui intrattengono relazioni sociali significative (Palomba, F., 2002).

Dunque si deve circoscrivere la ricorribilità al rimedio richiedendo come necessaria, nella fase dispositiva, una valutazione probabilistica di recupero e non possibilistica (Lanza, E., 2003).

La legge dovrebbe autorizzare il giudice ad adottare il provvedimento di *probation* in ogni caso ad eccezione che:

- la segregazione sia necessaria per la società;
- il delinquente abbia bisogno di un trattamento rieducativo in stato di detenzione;
- possa essere svalutata la gravità del reato se fosse adottato il provvedimento.

Il provvedimento può essere chiesto dal pm, dall'imputato, dal difensore e può essere proposto dai genitori del minore e dai servizi sociali. Il provvedimento del giudice poi è subordinato all'esistenza di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali. Il progetto deve contenere:

- le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
- gli impegni specifici che il minorenne assume;
- le modalità di partecipazione degli operatori sociali al progetto;
- le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

Dunque il progetto deve presentare caratteristiche che lo rendano accettabile e praticabile in aggiunta al sicuro beneficio costituito dall'estinzione del reato in caso di esito positivo della prova che non lascia preclusione ad alcuna successiva

pronuncia. La prova deve tendenzialmente concludersi positivamente, residuando l'ipotesi negativa per situazioni di assoluta mancanza di volontà di impegno, perciò il progetto deve essere adeguato alle capacità del soggetto e dell'ambiente.

Le caratteristiche del progetto di intervento sono le seguenti:

- *Consensualità*. Il progetto, con il suo contenuto di materie e di impegni che il minore assume deve essere accettato soprattutto da parte del minore. Il giudice dalla sua parte può proporre modifiche e integrazioni all'intervento ma non può imporre qualche elemento che non sia accettato dal minore e dal servizio sociale.
- *Adeguatezza*. Il contenuto del progetto deve essere adatto alla personalità del minore, al tipo di reato commesso, alla entità della lesione del patto sociale, alle risorse che possono essere mobilitate e soprattutto alla capacità dell'adolescente di adeguarsi.
- *Praticabilità*. Il progetto deve contenere l'indicazione delle risorse da utilizzare e dei processi da attivare con particolare riguardo al coinvolgimento della famiglia, al coinvolgimento dell'ambiente di vita, alle modalità di partecipazione degli operatori sociali al progetto, alle modalità riparative e conciliative del danno.
- *Flessibilità in corso di prova*. Se qualche elemento del progetto diventa non più praticabile, il progetto stesso deve poter essere modificato o abbreviato in rapporto alle condizioni oggettive, diverse dalla revoca per ripetute e gravi trasgressioni che riguarda l'atteggiamento del ragazzo nei confronti del contenuto della prova.

Al termine della prova la valutazione conclusiva verterà sull'esame della personalità, intesa non in senso statico ma dinamico del minore e sarà oggetto dell'udienza fissata. Una valutazione positiva circa l'evoluzione della personalità del minore all'esito della prova comporta una sentenza che dichiara estinto il reato; la sentenza così pronunciata non è iscrivibile nel casellario giudiziario. Ciò conferma la natura stigmatizzante della misura. Con la misura dell'art. 28 il

processo diventa sede per la neutralizzazione delle conseguenze del reato: il processo estingue il processo.

4. Conclusioni

Da un esame dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova si possono trarre conclusioni circa la funzione da una parte e i limiti della misura dall'altra.

Sul primo versante si può affermare che la misura appare decriminizzante, responsabilizzante, de stigmatizzante, garantista, rispondente al principio di minima offensività del processo, costituzionalmente rispettosa dei principi di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale. L'art. 28 è un istituto provocatorio, soprattutto nella parte in cui prevede l'estinzione del reato, per esito positivo della prova definito dal comportamento del minore e dalla evoluzione della sua personalità. La rinuncia al procedimento formale e l'estinzione del reato sono subordinati a un impegno comportamentale dell'imputato che viene chiamato a dimostrare una presa di consapevolezza dell'azione reato compiuta e un'assunzione di responsabilità che lo libera dalle maglie della giustizia. Questa liberazione contiene implicazioni sul versante di un'intrusività della giustizia che, durante la sospensione applica interventi di trattamento prima e a prescindere da una sentenza di condanna (De Leo, G. , 1995).

Per quanto riguarda il secondo aspetto c'è il rischio che ci sia un'adesione strumentale del ragazzo al progetto nella prospettiva del premio. In realtà la vera finalità da perseguire attraverso le forme della messa alla prova è il mutamento, dimostrazione di un avviato processo di educazione. Un altro rischio riguarda la disuguaglianza di fruizione. Può darsi che la misura diventi più fruibile da parte dei ragazzi già inseriti in relazioni sociali significative, mentre quelli più socialmente deprivati ne possano beneficiare in misura inferiore o minima; le variabili connesse al ceto sociale possono influenzare la sua godibilità, infatti il

processo penale minorile in genere è rivolto ai ragazzi provenienti dagli strati marginali della società e questo porta ad un altro limite della misura, ovvero la disuguaglianza del beneficio. L'esito positivo della prova è spesso condizionato più che dal ragazzo dalla capacità di mobilitazione delle risorse intorno a lui. In particolare i nomadi e gli extracomunitari, che rappresentano la popolazione maggiormente presente negli istituti minorenni, non sembrano poter aspirare a diventare destinatari di questa misura. Occorre dunque trovare delle soluzioni di un progetto praticabile anche nei riguarda di questa fascia di minorenni, oggi sempre più in aumento nella nostra legislazione.

Inoltre la misura può rappresentare un eccessivo sovraccarico psicologico in quanto il provvedimento potrebbe essere concepito in termini di notevole durezza, tale da comportare che il ragazzo senta come troppo pesante l'impegno assunto e lo viva con ansia.

CONCLUSIONI

Lo strumento che dunque più degli altri cerca di coniugare aspetti sanzionatori ed aspetti educativi e dove anche l'intervento dei servizi della giustizia minorile appare più qualificato è la sospensione del processo con messa alla prova. Esso apre lo spazio dell'intervento educativo nell'ambito di una sanzione penale che però non viene applicata (Gregori, 2007). L'azione dell'educare, del tirare il fuori il minore dal circuito penale il prima possibile assume una valenza particolare in questo contesto.

La messa alla prova rappresenta un'opportunità importante per il ragazzo, ma anche una sfida perché si tratta di agire in un contesto un po' paradossale dove la sanzione si trasforma in educazione ma l'educazione assomiglia ad una sanzione. Il condurre fuori segue poi un percorso articolato in obiettivi, tempi, azioni che tuttavia non può seguire una logica programmatica in quanto, trattandosi di un percorso di crescita, il processo che si sviluppa non può avere un andamento lineare e non può essere estraneo al contesto sociale in cui si attualizza. Pertanto, nell'applicazione, nella gestione e nella valutazione dei percorsi di messa alla prova, se si vuole che tale misura inneschi anche solo una piccola scintilla che metta in moto il processo di cambiamento, di maturazione, di sviluppo, di responsabilizzazione è necessario contestualizzarla alla persona perché altrimenti si rischia che essa perda di significato e sia semplicemente una misura penale con prescrizioni da adempiere e ciò snaturerebbe questo istituto giuridico rispetto all'obiettivo di offrire al ragazzo un'opportunità di crescita e ad una risoluzione positiva della sua vicenda penale. L'istituto della messa alla prova è forse l'unico strumento nell'ambito penale minorile che veramente cerca di connettere area della sanzione con area educativa; uno strumento flessibile, dall'applicazione agile e per questo diverso da altre misure penali, che può mettere in moto processi di crescita, di rivisitazione che di per sé non procedono

in modo lineare né progressivo ma sono connotati da spinte in avanti e ritorni indietro (Gregori, D., 2007).

E' opportuno però chiedersi oggi, a vent'anni dalla sua applicazione, se la messa alla prova sia davvero un'opportunità per tutti. Nel capitolo precedente è stato ricordato come quest'istituto sia l'innovazione più significativa del rito penale minorile eppure, se da una parte si possono mettere in risalto le grandi potenzialità, dall'altra bisogna considerare anche i rischi e le limitazioni operative.

Dall'inizio della sua applicazione le statistiche dimostrano che la messa alla prova ha avuto un'applicazione in costante crescita che ha portato nella stragrande maggioranza dei casi ad un esito positivo e quindi all'estinzione del reato. Nonostante questo sarebbe utile ragionare non tanto sui successi dell'istituto quanto sull'esperienza della messa alla prova. La scelta per la sospensione è riservata ai casi quantitativamente e qualitativamente altamente selezionati, dunque l'applicazione della misura riguarda alla fine una porzione minima dei minori che affluiscono nelle maglie del sistema penale minorile. Si richiede la "prognosi di riuscita positiva" della prova, ovvero che la situazione personale, psicologica ed ambientale del ragazzo sia idonea ad accogliere la prova, in modo da orientarla verso un esito positivo. Infatti anche a tali condizioni una simile scelta può contenere un'alta percentuale di rischio di insuccesso riferibile a cause esterne, non oggettivamente calcolabili (Scivoletto, C., 2005).

Dunque possiamo invitare i servizi ad attivarsi affinché la messa alla prova venga assegnata anche a chi apparentemente si mostra sprovvisto di risorse ambientali e sociali.

In ulteriore rilievo dalla statistica si evince che la messa alla prova è disposta più spesso per reati non gravi, per la criminalità bagatellare, a bassa o media pericolosità sociale, legati a situazione che richiedono un impegno a breve/medio termine. E' opportuno quindi chiedersi se piuttosto non appaia utile utilizzare la messa alla prova per la criminalità più significativa, soggettivamente ed oggettivamente più grave, che nell'impegno alla prova troverebbero forse tempo e

modo per svolgere programmi a lungo raggio maggiormente articolati e sostenuti (Fiocca, A., 2001).

Dunque parlare di messa alla prova oggi, a distanza di alcuni anni dalla sua comparsa nel panorama giuridico italiano, è ragionare anche in termini di successo/insuccesso, mentre ci accorgiamo che della riuscita/fallimento della messa alla prova si può parlare in due diverse accezioni: si può parlare di successo inteso in senso processuale che si raggiunge con l'esito positivo della prova e quindi con l'estinzione del reato, oppure se ne può dire in senso proprio più pregnante ossia di recupero sociale, di risocializzazione. La messa alla prova andata a buon fine è sia quella che produce l'archiviazione del fascicolo processuale, sia quella che oltre all'estinzione del reato produce anche un mutamento nella condotta del ragazzo tale da farlo allontanare dai percorsi della devianza di rilievo penale ottenendo un esito educativo.

In prospettiva futura sarebbe bello poter pensare che lo strumento costituito dalla messa alla prova possa esser utilizzato in maniera più diffusa una volta attivate nuove risorse ed energie.

BIBLIOGRAFIA

- L. Chiappinelli, (2003), *Il processo penale minorile*, Newsletter AIPG, n.13.
- G. De Leo (1995) *Manuale di psicologia giuridica*, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano.
- S. Di Nuovo (2008) *Minori devianti alla prova*, Psicologia Contemporanea, n. 207.
- A. Fiocca (2001) *La sospensione del processo con la messa alla prova: un caso emblematico*, Rivista Giuridica Sarda, n. 3, p.870.
- D. Gregori (2007) *La devianza minorile tra sanzione e recupero: quali strumenti di intervento?*, Minorigiustizia n.1, p. 35-42.
- E. Lanza (2003) *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne*, Giuffrè editore, Milano.
- A. Maggiolini (2007) *La possibile coerenza tra obiettivi psicologici e penali nell'intervento con gli adolescenti sottoposti a procedimenti penali*, Minorigiustizia n. 1, p. 16-22.
- F. Palomba (2002) *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè editore, Milano.
- D. Petrini (2005) *Ripensare le sanzioni per il reato minorile*, Minorigiustizia, suppl. 4, p.238-244.
- R. Pozzar (1994) *Strategie e opportunità*, Minorigiustizia, n. 3, p. 92-95.
- F. Rizzo (1999) *Adolescenza al limite. Il processo minorile tra diritto ed educazione*, Pensa Multimedia
- C. Scivoletto (1998) *C'è Tempo per punire. Percorsi di probation minorile*, Franco Angeli, Milano.
- C. Scivoletto (2005) *La messa alla prova: un'opportunità per tutti*, Minorigiustizia, suppl. n. 4, p. 133-150.